

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Corporate Guard - CrimeManager" copre i danni subiti da un atto doloso o fraudolento commesso da un dipendente (solo o in collusione con altri) ovvero da un terzo con il preciso intento di ottenere un ingiusto vantaggio economico per chi lo commette o per qualsiasi altro soggetto cui il dipendente o il terzo abbia inteso attribuire un vantaggio con danno dell'entità assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni da atto doloso o fraudolento commesso da qualsiasi dipendente (solo o in collusione con altri)
- ✓ Danni da atto fraudolento commesso da un terzo
- ✓ Danni da cura, custodia e controllo
- ✓ Danni da servizi di consulenza
- ✓ Onorari, costi e spese
- ✓ Danneggiamento, perdita o distruzione di denaro e titoli

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danno non patrimoniale e consequenziale
- ✗ Rischi sui crediti
- ✗ Responsabilità degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo/soci
- ✗ Atti del dipendente
- ✗ Estorsione o rapimento e riscatto
- ✗ Onorari, costi e spese
- ✗ Multe, sanzioni o danni
- ✗ Incendio, lesioni corporali o danni materiali
- ✗ Danno subito successivamente alla scoperta
- ✗ Azionista rilevante
- ✗ Danno non violento
- ✗ Danni ai locali
- ✗ Scoperta precedente o successiva del danno
- ✗ Determinazione dei profitti, delle perdite o dell'inventario
- ✗ Informazioni soggette a diritti di proprietà, segreti industriali e proprietà intellettuale
- ✗ Radioattività e sostanze nucleari
- ✗ Azioni delittuose violente commesse da qualsiasi individuo o organizzazione
- ✗ Scambio o acquisto volontario
- ✗ Guerra e terrorismo
- ✗ Garanzia in caso di sostituzione fraudolenta di persona

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- I danni verificatisi prima del periodo di polizza o successivamente la scadenza del periodo di polizza



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
- in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore
- comunicare le circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento
- rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

Polizza di Assicurazione dei fatti dolosi dei dipendenti e dei terzi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "CorporateGuard - CrimeManagerComplete"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made".

<p>Oggetto dell'Assicurazione</p>	<p>Danno subito in qualsiasi momento in conseguenza di:</p> <p>(A) un atto doloso o fraudolento commesso da qualsiasi dipendente (solo o in collusione con altri); ovvero</p> <p>(B) un atto fraudolento commesso da un terzo</p> <p>quando tale atto sia stato commesso con il preciso intento di ottenere un ingiusto vantaggio economico per il dipendente o per il terzo o per qualsiasi altro soggetto cui il dipendente o il terzo abbia inteso attribuire tale vantaggio, e di arrecare detto danno all'entità assicurata.</p>
<p>Cura, custodia e controllo (CCC)</p>	<p>Danno derivante dalla perdita di denaro, titoli o altri beni di proprietà di un terzo o qualsiasi organizzazione, che siano nella cura, custodia e controllo dell'entità assicurata e per la quale l'entità assicurata debba legalmente rispondere.</p>
<p>Servizi di Consulenza</p>	<p>Servizi di Prevenzione Indipendentemente dalla scoperta di un atto fraudolento, l'Assicuratore prende a suo carico, durante il periodo di assicurazione e per la durata precisata in polizza, gli onorari e le spese di un Consulente per servizi di prevenzione da prestarsi, a scelta del Contraente fra quelli elencati nell'allegato alle Condizioni di Assicurazione</p> <p>Consulenti pre-loss La copertura è estesa ai servizi del "consulente pre-loss"; la contraente ha diritto di avvalersi dei servizi del "consulente pre-loss".</p>
<p>Onorari, costi e spese</p>	<p>Spese legali La copertura è estesa agli onorari, alle spese e ai costi ragionevolmente sostenuti e corrisposti dall'entità assicurata ai fini della difesa di qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, causa o azione legale che l'entità assicurata successivamente accerti essere il risultato diretto di un danno indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>Uso di investigatori privati/Spese investigative La copertura è estesa agli onorari, alle spese e ai costi ragionevoli di un investigatore privato, iscritto all'apposito Albo, per l'attività di investigazione relativa ad un evento coperto o potenzialmente coperto ai sensi della presente polizza ed alla quantificazione del relativo danno. Nessuna franchigia è applicabile a tali spese ma l'eventuale indennizzo da parte dell'Assicuratore non potrà in ogni caso eccedere il minor importo tra Euro 250.000 e il 5% del Massimale. Tale indennizzo è pagabile in eccesso rispetto al Massimale di polizza.</p> <p>Costi di ricostituzione La copertura si intende estesa ai costi ragionevoli sostenuti per la riscrittura o la modifica dei sistemi o dei programmi software dell'entità assicurata</p>

	attuata con il previo consenso scritto dell'assicuratore, laddove tale riscrittura o modifica sia necessaria per correggere i programmi o modificare i codici di sicurezza in seguito a un danno coperto dalla presente polizza. La massima esposizione dell'assicuratore per tale riscrittura o modifica è limitata ad Euro 250.000,00 per singolo danno ed in aggregato per periodo di validità della polizza e tale importo si intende compreso nel e non aggiunto al Massimale.
Denaro e titoli – danneggiamento, perdita o distruzione	La copertura si intende estesa a: (i) Il danno materiale, il danneggiamento o la distruzione o la scomparsa di denaro o titoli, incluso il danneggiamento o la distruzione di casseforti e armadi blindati in relazione con tale danno; e/o (ii) il furto di denaro o titoli da parte di un terzo, indipendentemente dall'uso o meno della forza o della violenza.
Nuove società controllate (create o acquisite)	La copertura è estesa per includere: (i) qualsiasi nuova società controllata o consociata o qualsiasi piano costituito o stabilito o adottato da qualsiasi entità assicurata durante il periodo di validità della polizza; o (ii) controllate risultanti da fusioni, acquisizioni o acquisti di azienda che si verificano durante il periodo di validità della polizza. La copertura opera solo per i sinistri coperti e che si verificano successivamente alla data di efficacia della fusione, acquisizione o acquisto di un'altra azienda.
Periodo di osservazione	Se la Contraente o l'Assicurato sceglie di non rinnovare o prorogare la presente polizza e non sostituisce la polizza con una polizza o una copertura analoga sottoscritta con l'assicuratore o con qualsiasi altra parte, la contraente avrà diritto ad un periodo di osservazione di 90 giorni decorrente dalla data effettiva di mancato rinnovo della polizza.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Penali contrattuali	Qualsiasi penale applicabile ai sensi di o in virtù di un contratto scritto nei confronti dell'entità assicurata, la quale sia direttamente determinata da un danno coperto ai sensi della presente polizza.
Danneggiamento doloso	Danno subito in conseguenza di un danneggiamento doloso perpetrato allo scopo precipuo di arrecare detto danno all'entità assicurata, da: (i) qualsiasi dipendente (solo o in collusione con altri); oppure (ii) un terzo laddove tale danno si verifichi presso i locali. fermo restando che la presente Estensione: (a) esclude il danno derivato dal danneggiamento doloso di denaro e titoli nonché casseforti e camere blindate; e (b) esclude i danni provocati da incendio, qualunque ne sia la causa; e (c) opera sempre in eccesso a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile o ogni altra forma di indennizzo contrattuale, o di altro tipo, di cui usufruisca l'entità assicurata; e (d) non si applica in aggiunta ai Costi di ricostituzione di cui all'Estensione Costi di ricostituzione in relazione allo stesso atto o alla stessa serie di atti correlati, continuati o ripetuti.
Interessi attivi o passivi	Qualsiasi interesse che sarebbe stato esigibile dall'entità assicurata se non si fosse verificato un danno coperto dalla presente polizza, o che diventi a carico dell'entità assicurata come conseguenza diretta di un danno coperto dalla polizza, fermo restando che il massimo importo risarcibile dall'assicuratore a titolo di detti interessi attivi o passivi: (i) è calcolato applicando il tasso base medio della Banca Centrale Europea in vigore nel periodo che intercorre fra il momento in cui viene subito il danno e la data di scoperta di detto danno; e

	(ii) è limitato al 10% del Massimale di cui alla Scheda ed è compreso nel e non in aggiunta al suddetto Massimale.
Furto di beni con uso della forza e della violenza da parte di un terzo	<p>La copertura si intende estesa a:</p> <p>(i) danno causato da furto consumato o tentato in seguito all'ingresso nei locali o all'uscita dai locali mediante l'uso della forza o della violenza da parte di un terzo, tale da determinare:</p> <p>(a) la sottrazione di qualsiasi bene materiale (diverso dagli arredi, dagli impianti e infissi); oppure</p> <p>(b) la sottrazione contenuto degli arredi, di impianti e infissi entro il limite di €250.000 per qualsiasi singolo danno; oppure</p> <p>(ii) danno da furto, consumato o tentato, subito mentre il bene è in transito, che sia stato portato a compimento mediante l'uso della forza o della violenza da parte di un terzo, avente per conseguenza la sottrazione di qualsiasi bene materiale trasportato da un amministratore, dipendente o socio dell'entità assicurata;</p> <p>fermo restando che la presente Estensione:</p> <p>(a) opera in eccesso ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, o ogni altra forma di indennizzo di natura contrattuale o di altro tipo, di cui l'entità assicurata usufruisca; e</p> <p>(b) è compresa nel, e non aggiunta al, Massimale di cui alla Scheda.</p> <p>Agli effetti della presente Estensione, i beni non includono somme di denaro e titoli.</p>
Garanzia in caso di sostituzione fraudolenta di persona	<p>L'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno causato direttamente dall'entità assicurata che, in buona fede, ha:</p> <p>a) eseguito un trasferimento di denaro dai propri conti; oppure</p> <p>b) ha modificato i dati per i pagamenti correnti di un cliente, fornitore o di un prestatore di servizi</p> <p>in seguito ad un'istruzione fraudolenta comunicata via e-mail, per telefono o a mezzo fax ad un dipendente dell'entità assicurata, da parte di un soggetto che proprio a tal scopo ha impersonato, sostituendosi ad esso in maniera fraudolenta,</p> <p>A. un amministratore, un dirigente, un socio, un associato o l'unico titolare dell'entità assicurata o un altro dipendente dell'entità assicurata; o,</p> <p>B. un cliente, un fornitore, un prestatore di servizi, un consulente o un rappresentante o un dipendente di tale persona o ente, che ha con l'entità assicurata un contratto scritto valido o altro accordo scritto preesistente o ancora un accordo o contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi.</p>
 Che cosa non è assicurato?	
Danno non patrimoniale e consequenziale	Danno non patrimoniale indiretto o consequenziale di qualsiasi natura, nonché qualsiasi perdita di reddito, interessi e dividendi non realizzati dall'entità assicurata o da qualunque altro individuo o altra organizzazione a causa di un danno coperto dalla presente polizza, a meno che non sia coperto ai sensi delle estensioni opzionali Penali contrattuali e Interessi attivi o passivi.
Rischi sui crediti	Danno derivante direttamente o indirettamente dal mancato pagamento o dall'inadempimento, totale o parziale, di qualsiasi accordo di credito,

	oppure danno causato da falsificazione o dall'alterazione fraudolenta di beni asseritamente ricevuti dall'entità assicurata in pagamento di beni venduti e consegnati a credito, a meno che tale perdita sia coperta ai sensi dell'Oggetto dell'Assicurazione.
Componenti degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo/soci	Danno derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi atto o serie di atti commessi da qualsiasi componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo, o da un socio dell'entità assicurata, che agisca da solo o in collusione con altri, salvo i casi in cui al tempo della commissione dell'atto tale socio o componente degli organi di amministrazione, gestione o di controllo/socio era dipendente.
Atti del Dipendente	Danno risultante direttamente o indirettamente da qualsiasi atto o serie di atti di qualunque dipendente, a meno che espressamente coperto dalla Garanzia 1 contro gli atti dolosi o fraudolenti dei dipendenti o ogni altra estensione applicabile.
Estorsione o rapimento e riscatto	Danno dovuto a estorsione oppure a rapimento e riscatto.
Onorari, costi e spese	Onorari, costi o altre spese sostenute nello stabilire l'esistenza o l'ammontare del danno coperto dalla polizza oppure nell'intentare o nel difendere qualsiasi azione legale, ovvero per eventuali costi di richiamo di un prodotto o costi associati ad un'operazione di richiamo di un prodotto, salvo i casi in cui tali spese e costi siano coperti dalle Estensioni standard Spese legali e Uso di investigatori privati/Spese investigative.
Multe, sanzioni o danni	Multe, sanzioni o danni di qualsiasi tipo per i quali l'entità assicurata sia civilmente responsabile nei confronti dei terzi, ivi comprese le perdite derivanti da responsabilità contrattuali, con eccezione dei danni compensativi diretti coperti dall'estensione standard CCC o dall'estensione opzionale Penali contrattuali.
Incendio, lesioni corporali o danni materiali	Danno o perdita causata da incendio, diverso da Danno o perdita di denaro, titoli, casseforti e armadi blindati se coperto dall'estensione standard Denaro e titoli. Danno derivante da lesioni corporali
Danno successivamente scoperto subito alla scoperta	Danno subito dal momento in cui qualsiasi (a) entità assicurata o qualsiasi degli amministratori, soci, <i>trustee</i> , dirigenti, direttori di dipartimento, funzionari o equivalenti dell'entità assicurata oppure (b) entità a cui l'entità assicurata esternalizzi funzioni amministrative, venga a conoscenza o sia informato/a del fatto che un dipendente o qualsiasi altro individuo o altra organizzazione ha commesso uno o più atti fraudolenti o dolosi, ovvero un reato di danneggiamento doloso, o furto: (i) mentre tale dipendente è al servizio di qualsiasi entità assicurata ovvero durante il periodo di impiego presso qualsiasi entità assicurata; oppure (ii) prima dell'assunzione di un dipendente da parte di qualsiasi entità assicurata, a condizione che l'atto o gli atti commessi riguardino

	denaro, titoli o altri beni con un valore stimato di almeno €15.000,00.
Azionista rilevante	Danno che coinvolga qualsiasi persona che, al momento in cui viene commesso un atto che determini un danno coperto dalla presente polizza, detenga o controlli più del 5% del capitale emesso emesse di qualsiasi entità assicurata.
Danno non violento	Danno e/o danneggiamento di denaro, titoli o proprietà senza il ricorso alla forza e/o violenza, salvo che tale danno abbia ad oggetto : (i) denaro e/o i titoli detenuti nei locali o in transito, in quanto coperti ai sensi dell'estensione standard Denaro e titoli; oppure (ii) atto fraudolento commesso da un terzo; oppure (iii) danno commesso da un dipendente di un'entità assicurata e coperto ai sensi della Garanzia contro i fatti dolosi o fraudolenti dei dipendenti.
Danni ai locali	Danneggiamento o distruzione di : (i) locali o di qualsiasi edificio, qualunque sia la causa; oppure (ii) qualsiasi contenuto, impianti e infissi contenuti nei locali a meno che tali danni non siano coperti ai sensi dell'estensione opzionale Danneggiamento doloso; (iii) casseforti o armadi blindati, a meno che tali danni non siano coperti dall'Estensione Denaro e titoli.
Scoperta precedente o successiva del danno	Danno scoperto dall'entità assicurata: (i) prima dell'inizio del periodo di validità della polizza; oppure (ii) successivamente allo scadere del periodo di validità della polizza o del periodo di osservazione.
Determinazione dei profitti, delle perdite o dell'inventario	Danno la cui prova dipenda esclusivamente: (i) dal calcolo o dal confronto dei profitti e delle perdite; oppure (ii) dal confronto fra le scritture contabili e l'inventario fisico reale. Tuttavia qualora sia coinvolto un dipendente e sia stato identificato, le scritture di magazzino e l'inventario fisico reale possono essere presentate come documentazione comprovante il danno.
Informazioni soggette a diritti di proprietà, segreti industriali e proprietà intellettuale	Perdita di o derivante dall'accesso diretto o indiretto a informazioni riservate, inclusi a titolo esemplificativo segreti industriali, programmi informatici, informazioni sui clienti, brevetti, marchi di fabbrica, copyright o metodi di lavorazione.
Radioattività e sostanze nucleari	Danno, spese, responsabilità civili e penali, danni consequenziali e/o di qualsivoglia altra natura direttamente o indirettamente causati da, o cui abbiano contribuito, o derivanti da :

	<p>(i) radiazioni ionizzate o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi sostanza nucleare o residuo nucleare prodotto dalla combustione di sostanze nucleari; oppure</p> <p>(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose proprietà di qualsiasi complesso nucleare esplosivo o relativo componente.</p>
Azioni delittuose violente commesse da qualsiasi individuo o organizzazione	<p>Danno derivante da furto comportante il ricorso alla forza e alla violenza a meno che:</p> <p>(i) sia coperto sotto l'estensione standard Denaro e titoli o l'Estensione opzionale Danneggiamento doloso o Furto di beni con uso della forza e delle violenze da parte di un terzo; oppure</p> <p>(ii) sia commesso da un dipendente (che agisca da solo od in collusione con altri) e sia coperta dalla Garanzia contro i fatti dolosi o fraudolenti dei dipendenti.</p>
Scambio o acquisto volontario	<p>Danno derivante dall'offerta o cessione volontaria (indotta o meno con l'inganno) di denaro, titoli o altri beni nell'ambito di qualsiasi scambio o acquisto, tranne nel caso in cui:</p> <p>(i) detto danno sia il risultato di atti commessi da un dipendente (solo o in collusione con altri) e sia coperto dalla garanzia contro i fatti dolosi o fraudolenti dei dipendenti; o</p> <p>(ii) sia il risultato di un atto fraudolento posto in essere da un terzo.</p>
Guerra e terrorismo	<p>Danno direttamente o indirettamente derivante da guerra, invasione, atti del nemico, ostilità o operazioni belliche (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa equivalente o di proporzioni pari ad un tumulto popolare, occupazione militare o esercizio di potere usurpato, legge marziale, tumulti, atto di qualsiasi autorità legittimamente costituita o terrorismo.</p>
<p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.</p>	
<p> Ci sono limiti di copertura?</p>	
<p>L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.</p> <p>L'assicurazione prevede limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie come indicati nel certificato:</p> <p>Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.</p>	
<p> Che obblighi ho?</p>	

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia</p> <p>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>
<p> Quando comincia la copertura e quando finisce?</p>	

Durata	L'assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche che intendono assicurare i rischi relativi a fatti dolosi o fraudolenti dei propri dipendenti o di terzi.</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,49%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.:</p>

	http://www.aig.lu/ ”.
	PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	



CorporateGuard -

CrimeManager Complete

POLIZZA NUMERO:

CONTRAENTE:

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il presente contratto riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente o dell'assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP n. 35.



Avvertenze Importanti:

Assicurazione sulla base della data di scoperta e denuncia dei danni subiti nel periodo di validità dell'assicurazione (formula "claims basis")

La presente copertura assicurativa copre unicamente i *danni* subiti e scoperti per la prima volta dall'*entità assicurata* durante il *periodo di validità della polizza* o durante il *periodo di osservazione* e tempestivamente comunicati per iscritto all'*assicuratore* nei termini previsti dalla presente polizza.

La Sezione 3 della polizza contiene esclusioni che delimitano il rischio oggetto della presente garanzia. I documenti e le dichiarazioni di seguito elencate sono posti a base della stipulazione del presente contratto di assicurazione, anche ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile:

- (a) la **Proposta** (compreso qualsiasi questionario, informazione, dichiarazione, attestazione ivi contenuta o ad essa allegata, nonché qualsiasi allegato, appendice o documento richiamato);
- (b) qualsiasi altra informazione scritta fornita dal **Contraente** e/o dall'*entità assicurata* all'**Assicuratore**; e
- (c) qualsiasi altra dichiarazione rilevante fatta dal **Contraente** e/o dall'*entità assicurata* prima della data di decorrenza o di stipulazione della presente polizza.

Una dichiarazione è considerata rilevante se può influire sulla valutazione o assunzione del rischio ovvero sulla quantificazione del premio.

Si prega di leggere attentamente la presente polizza e di esaminare con il proprio intermediario di assicurazione la copertura offerta. I termini in corsivo rivestono specifici significati convenzionali per i quali si rinvia al Frontespizio ed alla Sezione 3. Definizioni, con l'esclusione di ogni altra e diversa interpretazione.

Copyright © 2012 AIG Europe S.A. – Tutti i diritti riservati.

CorporateGuard -

Crime Manager Complete

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Della Chiusa, 2

20123 MILANO (MI)

CRIMEMANAGERCOMPLETE_PLATINUM EDIT. 12/02/12

Pag. 2 di 27

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Scheda

Polizza numero:

- Articolo 1.** *Ragione sociale della contraente*
- Articolo 2.** *Periodo di validità della polizza* Dal: xx/xx/xxxx, ore 24:00
Al: xx/xx/xxxx, ore 24:00
- Articolo 3.** *Massimale* Massimale per ogni singolo *danno* ed in aggregato per il periodo di validità della polizza:
Euro xx.000.000,00
- Articolo 4.** *Franchigia* Per ogni e ciascun *danno*: Euro x.000.000,00
- Articolo 5.** *Premio per periodo di validità della polizza* Premio dovuto: Euro xx.xxx,xx
Tassa sui premi assicurativi: Euro xx.xxx,xx
Premio totale: Euro xx.xxx,xx
- Articolo 6.** *Estensioni standard* **4.2 Servizi di Consulenza:** *coperta* / *non coperta*
(i) Servizi di Prevenzione per n. "2" ore:
(ii) valutazione del rischio ante manifestazione del danno
 coperta / *non coperta*
- Il contributo dell'Assicuratore sarà pari al 10% del premio imponibile come specificato all' articolo 5 delle presente Scheda di polizza
- Articolo 7.** *Estensioni Aggiuntive* **5.1 Penali contrattuali:** *coperta* / *non coperta*
5.2 Danneggiamento doloso: *coperta* / *non coperta*
5.3 Interessi attivi o passivi: *coperta* / *non coperta*
5.4 Furto di beni con uso della forza e della violenza da parte di un terzo: *coperta* / *non coperta*
- Articolo 8.** *Territorialità* Mondo intero
- Articolo 9.** *Data di retroattività* xx/xx/xxxx

La presente polizza é emessa in n. 3 originali
Milano,

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.

LA CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l'Italia

CorporateGuard -

Crime Manager Complete

1. Garanzie (formula *claims basis*)

Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione ai *danni* subiti per la prima volta durante il *Periodo di validità della polizza* e tempestivamente comunicati per iscritto all'*Assicuratore* nei termini previsti dalla presente polizza, a condizione che tali *danni* siano scoperti per la prima volta dall'*entità assicurata* durante il periodo di validità della polizza o durante il periodo di osservazione (formula *claims basis*).

Fermo quanto sopra, in considerazione del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta, negli allegati alla stessa, o comunque forniti dal *Contraente* all'*Assicuratore* e formanti parte integrante della presente polizza, l'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne l'*entità assicurata* del *danno* subito in qualsiasi momento in conseguenza di:

- (A) un atto doloso o fraudolento commesso da qualsiasi *dipendente* (solo o in collusione con altri); ovvero
- (B) un *atto fraudolento* commesso da un *terzo*

quando tale atto sia stato commesso con il preciso intento di - ottenere un ingiusto vantaggio economico per il *dipendente* o per il *terzo* o per qualsiasi altro soggetto cui il *dipendente* o il *terzo* abbia inteso attribuire tale vantaggio, e di - arrecare detto *danno* all'*entità assicurata*.

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

2. Definizioni

- 2.1 Per **terzo** si intende qualsiasi persona fisica che:
- (i) non sia un componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo, un dirigente, un socio, un trustee o un *dipendente* di qualsiasi *entità assicurata*; e
 - (ii) non fornisca e non abbia mai fornito servizi ai sensi di qualsiasi contratto di prestazione di servizi, stipulato con qualsiasi *entità assicurata*; e
 - (iii) non sia in collusione con nessun *dipendente*.
- 2.2 Per **consociata** si intende qualsiasi società della quale la *contraente* detenga, direttamente o indirettamente attraverso una o più *controllate*, una quota pari o inferiore al 50% delle azioni con diritto di voto emesse e circolanti, incluse le joint venture, e in cui la *contraente detenga il controllo della gestione operativa*.
- La copertura nei confronti di qualsiasi *consociata* sarà operante soltanto con riferimento al danno originato da qualsiasi atto coperto dalla presente polizza che sia commesso nel periodo in cui tale entità è una *consociata* della *contraente*. Tuttavia, su richiesta scritta della *contraente*, l'*assicuratore* potrà decidere, previa valutazione e stima del potenziale aumento del rischio, di prestare la copertura anche in caso di atti commessi prima dell'acquisizione di una partecipazione nella *consociata*. Tale ultima copertura è operante soltanto se specificamente approvata per iscritto dall'*assicuratore*.
- 2.3 Per **frode informatica o trasferimento di fondi fraudolento** si intende la sottrazione:
- (i) dei beni, dei fondi e dei *titoli* dell'*entità assicurata* sotto il controllo diretto o indiretto di un sistema informatico, mediante manipolazione di hardware o di programmi o sistemi software da parte di *un terzo* che non sia stata autorizzata dall'*entità assicurata* ad accedere a detto sistema informatico; oppure
 - (ii) di fondi e di *titoli* dell'*entità assicurata* da un conto che l'*entità assicurata* possieda presso un istituto finanziario (da cui l'*entità assicurata* o una persona o organizzazione autorizzata dall'*entità assicurata* possa richiedere il trasferimento, il pagamento o la rimessa di fondi), in seguito a istruzioni fraudolente in forma elettronica, telegrafica, telefonica o scritta, ovvero in forma di fax o telex autenticato che dispongano un addebito su detto conto e il trasferimento, il pagamento o la rimessa di fondi da detto conto, laddove tali istruzioni siano state apparentemente impartite dall'*entità assicurata* o da una persona o organizzazione autorizzata in tal senso dall'*entità assicurata* quando invece sono trasmesse o impartite in maniera fraudolenta ovvero sono *falsificate* o sono state oggetto di *alterazione fraudolenta* ad opera di *un terzo*.
- 2.4 Per **contraffatto o contraffazione** si intende l'imitazione di uno strumento negoziabile autentico tale da trarre in inganno l'*entità assicurata* e indurla a ritenere, per via della qualità dell'imitazione, che detto strumento costituisce lo strumento negoziabile originale autentico. Gli strumenti fittizi che contengono puramente dichiarazioni su fatti non rispondenti al vero e che recano una firma di emissione o di girata autentica non sono *contraffatti*.
- 2.5 Per **accordo di credito** si intende qualsiasi contratto di credito, estensione di credito o contratto di vendita con pagamento rateale, prestito o transazione tramite il quale sia realizzata un'operazione di prestito, di locazione o di noleggio, fattura, conto, accordo o documento che provi un debito, pagamenti o prelevamenti effettuati dal conto di qualsiasi cliente riguardanti partite che alla fine per qualsiasi ragione non risultano pagati.
- 2.6 Per **scoperta** si intende il momento in cui qualsiasi *entità assicurata* o un qualsiasi componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo, socio, dirigente,

direttore di dipartimento, funzionario, trustee o soggetto equivalente di qualsiasi *entità assicurata* venga a conoscenza di uno o più atti che abbiano ragionevoli probabilità di dare luogo a un *danno* coperto dalla presente polizza anche nel caso in cui l'esatto ammontare o i particolari del *danno* non siano noti al momento della *scoperta*. Tale *scoperta* sarà considerata rientrante nel patrimonio di conoscenze, nonché conosciuta da ciascuna *entità assicurata*.

- 2.7 Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di tempo, specificato al punto 6.7 delle Condizioni Generali, immediatamente successivo al mancato rinnovo o alla mancata sostituzione della presente polizza durante il quale potrà essere notificato per iscritto all'*assicuratore* qualsiasi *danno* scoperto per la prima volta durante detto periodo in relazione a qualsiasi atto commesso prima del termine del *periodo di validità della polizza* e altrimenti coperto dalla presente polizza.
- 2.8 Per **dipendente** si intende qualsiasi persona fisica, che non sia un componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo o un socio o un trustee dell'*entità assicurata*, che abbia sottoscritto o preli la propria opera in virtù di un contratto di lavoro subordinato stipulato con qualsiasi *entità assicurata* e che sia retribuita tramite stipendio, salario e/o provvigioni, nonché soggetto al potere di direzione della stessa *entità assicurata* e sia autorizzata a dirigere e gestire nell'espletamento del servizio. La definizione di *dipendente* si applica inoltre a qualsiasi:
- (i) dirigente o componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo dell'*entità assicurata* nel compimento di atti rientranti nell'esercizio delle normali mansioni di *dipendente* dell'*entità assicurata*;
 - (ii) *dipendente* occasionale o a tempo parziale il quale svolga le mansioni di *dipendente* sotto il controllo dell'*entità assicurata*;
 - (iii) *dipendente* in pensione, incaricato dall'*entità assicurata* in virtù di un contratto scritto, che l'*entità assicurata* diriga e gestisca nell'esercizio delle sue mansioni di *dipendente*;
 - (iv) stagista o lavoratore in formazione che svolga le mansioni di *dipendente* sotto il controllo dell'*entità assicurata*;
 - (v) ex-dipendente dell'*entità assicurata*, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla cessazione formale del rapporto di lavoro con l'*entità assicurata* (ad eccezione dei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è il risultato di un atto oggetto dell'esclusione di cui all'art. 3.9);
 - (vi) trustee, fiduciario, amministratore o dirigente di un *piano*.
 - (vii) Avvocato, ad eccezione di colui che svolge praticantato presso il suo studio, abitualmente incaricato dall'*entità assicurata* e qualsiasi *dipendente* dell'avvocato limitatamente alle attività compiute nello svolgimento dei servizi legali a favore dell'*entità assicurata*.
 - (viii) persona fornita all'*entità assicurata* da un'agenzia di lavoro temporaneo (o analoga società o entità) per lo svolgimento delle mansioni di *dipendente*, sotto il controllo dell'*entità assicurata*;
 - (ix) persone o *dipendenti* di una organizzazione alle quali l'*entità assicurata* esternalizza normali funzioni amministrative;
 - (x) *dipendente* che l'*entità assicurata* non sia in grado di identificare per nome ma che abbia compiuto uno o più atti da cui è derivato un *danno* coperto

dalla presente polizza, a condizione che le prove sottoposte dimostrino oltre ogni ragionevole dubbio che il *danno* è dovuto all'azione posta in essere da detto *dipendente*.

Fatto salvo quanto sopra, il termine *dipendente* non si applica a una persona che sia o agisca per conto di un auditor o revisore esterno, contabile esterno, broker, consulente finanziario o gestore di investimenti, agente di vendita, commissionario, depositario, appaltatore o altro agente o rappresentante analogo, a meno che tale persona non sia specificamente approvata dall'*assicuratore* tramite appendice alla presente polizza.

2.9 Per **falsificazione o falsificata** si intende l'apposizione per iscritto di una firma di sottoscrizione o di girata, apposta utilizzando il nome di un'altra persona, ovvero l'imitazione della firma di tale persona da parte di un *terzo* senza la relativa autorizzazione ed a scopo di inganno. Tale definizione non include l'apposizione della propria firma, intera o parziale, con o senza la debita autorizzazione, in qualsiasi veste e per qualsiasi scopo. Le firme meccanicamente o elettronicamente riprodotte saranno considerate come firme per iscritto.

2.10 Per **atto fraudolento** si intende:

- (i) la *falsificazione o contraffazione* ovvero *l'alterazione dolosa* di *denaro, titoli o istruzioni* di pagamento su cui l'*entità assicurata* abbia effettuato operazioni o fatto affidamento, inclusa la *falsificazione di assegni in arrivo*; ovvero
- (ii) la *falsificazione o l'alterazione dolosa* di qualsiasi assegno o analoga promessa scritta dell'*entità assicurata* di pagare una somma reale che rappresenti denaro prelevato dal conto dell'*entità assicurata* presso qualsiasi istituto bancario in cui l'*entità assicurata* mantenga un conto corrente o un conto di risparmio;
- (iii) *l'uso fraudolento di qualsiasi carta di credito*, debito o pagamento aziendale rilasciata all'*entità assicurata* o a qualsiasi *dipendente* dell'*entità assicurata* per scopi di lavoro laddove tale carta sia *falsificata* o sia oggetto di *alterazione fraudolenta*, a condizione che l'*entità assicurata* e il *dipendente* abbiano pienamente ottemperato alle clausole e condizioni e agli altri termini in base ai quali la carta è stata emessa e a condizione che l'*entità assicurata* sia civilmente responsabile del *danno*;
- (iv) *falsificazione di assegni in arrivo*;
- (v) *frode informatica o trasferimento di fondi fraudolento*.

2.11 Per **alterazione dolosa** si intende l'alterazione dolosa e sostanziale di uno strumento di pagamento a scopo fraudolento da parte di chi non sia la persona autorizzata a preparare o firmare lo strumento.

2.12 Per **falsificazione di assegni in arrivo** si intende l'*alterazione fraudolenta* di, su o in:

- (i) qualsiasi assegno o tratta:
 - (a) emesso da qualsiasi istituto bancario; oppure
 - (b) emesso da qualsiasi società a valere sui propri fondi; ovvero
- (ii) qualsiasi assegno ovvero ordine o istruzione scritta di pagare una somma reale di denaro emesso da qualsiasi ente pubblico a valere sui propri fondi, oppure qualsiasi mandato di pagamento, emesso da qualsiasi ente pubblico, che l'*entità assicurata* riceverà presso qualsiasi dei suoi *locali* in pagamento, vero o presunto, di:
 - (a) beni materiali venduti e consegnati; oppure

(b) servizi resi

fermo restando che rimarrà a carico dell'*entità assicurata* il 20% del *danno* in aggiunta alla franchigia specificata all'Articolo 4 della *Scheda*.

- 2.13 Per ***entità assicurata*** si intende la *contraente* e qualsiasi delle *controllate e, consociate e* qualsiasi *piano* esistente alla data di decorrenza della presente polizza.
- 2.14 Per ***assicuratore*** si intende la AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.
- 2.15 Per ***investigatore privato*** si intende qualsiasi *investigatore privato* indipendente, il cui nome figuri nell'elenco degli *investigatori* privati riportato in appendice alla presente polizza (se applicabile) come previsto dall'**estensione standard** 4.3..
- 2.16 Per ***danno*** si intende la perdita pecuniaria direttamente subita dall'*entità assicurata*, emergente da o in connessione con qualsiasi atto o serie di atti correlati, continuati o ripetuti (che saranno trattati come un unico atto). La definizione di *danno* non include stipendi, provvigioni, compensi, gratifiche, promozioni, riconoscimenti, partecipazione agli utili, pensioni o altri benefici accessori corrisposti dall'*entità assicurata*, se conseguiti nel normale svolgimento dell'attività di impiego.

Il termine *danno* non comprende eventuali perdite derivanti da o consistenti in:

- (i) qualsiasi *accordo di credito* o negoziazione o operazione su *titoli*, contratti a termine, opzioni, fondi italiani o esteri, valute, cambi esteri e simili, salvo se dette perdite finanziarie dirette siano coperte dalla garanzia 1 (A) e siano il risultato di un atto doloso o fraudolento commesso da qualsiasi *dipendente* con il fine principale di conseguire un ingiusto vantaggio economico per sé; ovvero
- (ii) qualsiasi azione sconsiderata o incauta; ovvero
- (iii) responsabilità verso terzi
- 2.17 Per ***controllo della gestione operativa*** si intende il diritto della *contraente* di controllare la gestione quotidiana dell'*entità* rilevanti e di stabilire procedure interne e di sicurezza, e di carattere finanziario e di carattere operativo.
- 2.18 Per ***denaro*** si intende valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, traveller's cheque, assegni circolari, vaglia postali e ordini di pagamento.
- 2.19 Per ***esternalizzazione*** si intende il ricorso, da parte dell'*entità assicurata*, ad una persona o organizzazione esterna autorizzata dall'*entità assicurata* ad espletare una normale funzione amministrativa per conto di quest'ultima, a condizione che:
- (i) detta funzione sia espletata in base ad un contratto scritto; e
- (ii) l'*entità assicurata* conservi il diritto di verificare l'espletamento di detta funzione; e
- (iii) l'*entità assicurata* possa dimostrare di avere verificato la competenza, la stabilità finanziaria e l'onestà della persona o dell'organizzazione prima di mantenere e/o autorizzare siffatta persona o organizzazione a espletare tale funzione.

L'assicurazione nei confronti di qualsiasi persona o organizzazione a cui l'*entità assicurata* esternalizzi qualsiasi normale funzione amministrativa coprirà la parte eccedente ogni manleva o assicurazione o altra forma di indennizzo valida ed esigibile, di natura contrattuale o di altro tipo, di cui usufruisca l'*entità assicurata* o l'*entità* a cui è esternalizzata la funzione amministrativa.

- 2.20 Per ***piano*** si intende qualsiasi piano pensionistico, piano previdenziale per i dipendenti, piano

assistenziale, piano di sottoscrizione di titoli azionari o piano di risparmio ovvero fondo o fondazione assistenziale costituiti e mantenuti dall'*entità assicurata* a favore dei *dipendenti* passati, presenti e futuri dell'*entità assicurata* o dei rispettivi beneficiari.

La copertura relativa a qualsiasi *piano* sarà operante soltanto in relazione al *danno* derivante da qualsiasi atto coperto dalla presente polizza che sia stato commesso nel periodo in cui il *piano* è adottato dall'*entità assicurata*. Tuttavia, su richiesta scritta della *contraente*, l'*assicuratore* può decidere, previa valutazione e stima del potenziale aumento del rischio, di prestare la copertura in relazione agli commessi prima dell'adozione di un *piano*. In questo caso la copertura sarà valida soltanto se specificamente approvata per iscritto dall'*assicuratore*.

- 2.21 Per **contraente** si intende la società specificata all'Articolo 1 della *Scheda*.
- 2.22 Per **periodo di validità della polizza** si intende il periodo di tempo specificato all'Articolo 2 della *Scheda*, ovvero il periodo di proroga concesso dall'*assicuratore*.
- 2.23 Per **consulente pre-sinistro** si intende qualsiasi consulente indipendente il cui nome figuri nell'elenco dei periti riportato in un'apposita appendice (se prevista) alla presente polizza come previsto dall'**estensione standard** 4.2(ii).
- 2.24 Per **locali** si intende la parte interna di qualsiasi edificio di proprietà di, o occupata dall'*entità assicurata* e in cui l'*entità assicurata* svolge la propria attività.
- 2.25 Per **titoli** si intendono tutti gli strumenti o i contratti negoziabili e non negoziabili, inclusa qualsiasi tratta, certificato azionario, titolo obbligazionario, obbligazione garantita, attestazione di debito, azione o altro titolo di proprietà o titolo di credito che rappresenti denaro o beni, ad esclusione del *denaro*.
- 2.26 Per **controllata** si intende qualsiasi società della quale la *contraente*, direttamente o indirettamente attraverso una o più *controllate*:
- (i) abbia il controllo del Consiglio di Amministrazione; oppure
 - (ii) abbia il controllo di più di metà delle azioni con diritto di voto; oppure
 - (iii) detenga più di metà delle azioni emesse.

La presente polizza fornirà copertura nei confronti di qualsiasi *controllata* soltanto per il *danno* derivante da qualsiasi atto coperto dalla presente polizza e commesso mentre tale entità è una *controllata* della *contraente*. Tuttavia su richiesta scritta della *contraente*, l'*assicuratore* potrà decidere, previa valutazione e stima del potenziale aumento del rischio, di prestare la copertura in relazione agli atti commessi prima dell'acquisizione del controllo della *controllata*. In questo caso la copertura sarà valida soltanto se specificamente approvata per iscritto dall'*assicuratore*.

- 2.27 Per **terrorismo** si intende qualsiasi atto commesso da un individuo che agisca in nome, per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione le cui attività siano volte a rovesciare o influenzare qualsiasi governo di fatto o di diritto mediante l'uso della forza o della violenza.
- 2.28 Per **retroattività e/o data di retroattività** si intende, la data indicata all'**Articolo 9** della *Scheda* della presente polizza, successivamente alla quale un **atto fraudolento** o un atto doloso commesso da qualsiasi dipendente (solo o in collusione con altri) ovvero un **atto fraudolento** commesso da un **terzo** deve essere commesso per poter rientrare nella definizione di **danno**.

3. Esclusioni

L'*assicuratore* non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo in caso di richieste di risarcimento derivanti da, connesse a o consistenti in:

3.1 **Danno non patrimoniale e consequenziale**

Danno non patrimoniale indiretto o consequenziale di qualsiasi natura, nonché qualsiasi perdita di reddito, interessi e dividendi non realizzati dall'*entità assicurata* o da qualunque altro individuo o altra organizzazione a causa di un *danno* coperto dalla presente polizza, a meno che non sia coperto ai sensi delle *estensioni opzionali* 5.1 e 5.3

3.2 **Rischi sui crediti**

Danno derivante direttamente o indirettamente dal mancato pagamento o dall'inadempimento, totale o parziale, di qualsiasi *accordo di credito*, oppure *danno* causato da *falsificazione* o dall'*alterazione fraudolenta* di beni asseritamente ricevuti dall'*entità assicurata* in pagamento di beni venduti e consegnati a credito, a meno che tale perdita sia coperta ai sensi delle *Garanzie 1(A) e 1 (B).*]

3.3 **Componenti degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo/soci**

Danno derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi atto o serie di atti commessi da qualsiasi componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo, o da un socio dell'*entità assicurata*, che agisca da solo o in collusione con altri, salvo i casi in cui al tempo della commissione dell'atto tale socio o componente degli organi di amministrazione, gestione o di controllo/socio *eradicante* ai sensi della *definizione 2.8(i)*.

3.4 **Atti del Dipendente**

Danno risultante direttamente o indirettamente da qualsiasi atto o serie di atti di qualunque *dipendente*, a meno che espressamente coperto dalla *Garanzia 1 (A)* o ogni altra estensione applicabile.

3.5 **Estorsione o rapimento e riscatto**

Danno dovuto a estorsione oppure a rapimento e riscatto.

3.6 **Onorari, costi e spese**

Onorari, costi o altre spese sostenute nello stabilire l'esistenza o l'ammontare del *danno* coperto dalla polizza oppure nell'intentare o nel difendere qualsiasi azione legale, ovvero per eventuali costi di richiamo di un prodotto o costi associati ad un'operazione di richiamo di un prodotto, salvo i casi in cui tali spese e costi siano coperti dalle *Estensioni standard 4.3 (i) e 4.3 (ii)*.

3.7 **Multe, sanzioni o danni**

Multe, sanzioni o *danni* di qualsiasi tipo per i quali l'*entità assicurata* sia civilmente responsabile nei confronti dei terzi, ivi comprese le perdite derivanti da responsabilità contrattuali, con eccezione dei *danni* compensativi diretti coperti dall'*estensione standard 4.1* o dall'*estensione opzionale 5.1*

3.8 **Incendio, lesioni corporali o danni materiali**

Danno o perdita causata da incendio, diverso da Danno o perdita di denaro, titoli, cassaforti e armadi blindati se coperto dall'estensione standard 4.4.

Danno derivante da lesioni corporali

3.9 **Danno subito successivamente alla scoperta**

Danno subito dal momento in cui qualsiasi (a) entità assicurata o qualsiasi degli amministratori, soci, trustee, dirigenti, direttori di dipartimento, funzionari o equivalenti dell'entità assicurata oppure (b) entità a cui l'entità assicurata esternalizzi funzioni amministrative, venga a conoscenza o sia informato/a del fatto che un dipendente o qualsiasi altro individuo o altra organizzazione ha commesso uno o più atti fraudolenti o dolosi, ovvero un reato di danneggiamento doloso, o furto:

- (i) *mentre tale dipendente è al servizio di qualsiasi entità assicurata ovvero durante il periodo di impiego presso qualsiasi entità assicurata; oppure*
- (ii) *prima dell'assunzione di un dipendente da parte di qualsiasi entità assicurata, a condizione che l'atto o gli atti commessi riguardino denaro, titoli o altri beni con un valore stimato di almeno € 15.000,00.*

3.10 **Azionista rilevante**

Danno che coinvolga qualsiasi persona che, al momento in cui viene commesso un atto che determini un danno coperto dalla presente polizza, detenga o controlli più del 5% del capitale emesso emesse di qualsiasi entità assicurata.

3.11 **Danno non violento**

Danno e/o danneggiamento di denaro, titoli o proprietà senza il ricorso alla forza e/o violenza, salvo che tale danno abbia ad oggetto :

- (i) *denaro e/o i titoli detenuti nei locali o in transito, in quanto coperti ai sensi dell'estensione standard 4.4; oppure*
- (ii) *atto fraudolento commesso da un terzo; oppure*
- (iii) *danno commesso da un dipendente di un'entità assicurata e coperto ai sensi della Garanzia 1 (A); oppure*

3.12 **Danni ai locali**

Danneggiamento o distruzione di :

- (i) *locali o di qualsiasi edificio, qualunque sia la causa; oppure*
- (ii) *qualsiasi contenuto, impianti e infissi contenuti nei locali a meno che tali danni non siano coperti ai sensi dell'estensione opzionale 5.2*
- (iii) *cassaforti o armadi blindati, a meno che tali danni non siano coperti dall'Estensione 4.4(i)*

3.13 **Scoperta precedente o successiva del danno**

Danno scoperto dall'entità assicurata:

- (i) prima dell'inizio del *periodo di validità della polizza*; oppure
- (ii) successivamente allo scadere del *periodo di validità della polizza* o del *periodo di osservazione*.

3.14 **Determinazione dei profitti, delle perdite o dell'inventario**

Danno la cui prova dipenda esclusivamente:

- (i) dal calcolo o dal confronto dei profitti e delle perdite; oppure
- (ii) dal confronto fra le scritture contabili e l'inventario fisico reale.

Tuttavia qualora sia coinvolto un *dipendente* e sia stato identificato, le scritture di magazzino e l'inventario fisico reale possono essere presentate come documentazione comprovante il *danno*.

3.15 **Informazioni soggette a diritti di proprietà, segreti industriali e proprietà intellettuale**

Perdita di o derivante dall'accesso diretto o indiretto a informazioni riservate, inclusi a titolo esemplificativo segreti industriali, programmi informatici, informazioni sui clienti, brevetti, marchi di fabbrica, copyright o metodi di lavorazione.

3.16 **Radioattività e sostanze nucleari**

Danno, spese, responsabilità civili e penali, *danni* consequenziali e/o di qualsivoglia altra natura direttamente o indirettamente causati da, o cui abbiano contribuito, o derivanti da :

- (i) radiazioni ionizzate o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi sostanza nucleare o residuo nucleare prodotto dalla combustione di sostanze nucleari; oppure
- (ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre pericolose proprietà di qualsiasi complesso nucleare esplosivo o relativo componente.

3.17 **Azioni delittuose violente commesse da qualsiasi individuo o organizzazione**

Danno derivante da furto comportante il ricorso alla forza e alla violenza a meno che:

- (i) sia coperto sotto l'*estensione standard 4.4* o l'*Estensione opzionale 5.2* o *5.4*; oppure
- (ii) sia commesso da un *dipendente* (che agisca da solo od in collusione con altri) e sia coperta dalla *Garanzia 1 (A)*

3.18 **Scambio o acquisto volontario**

Danno derivante dall'offerta o cessione volontaria (indotta o meno con l'inganno) di *denaro*, *titoli* o altri beni nell'ambito di qualsiasi scambio o acquisto, tranne nel caso in cui:

- (i) detto *danno* sia il risultato di atti commessi da un *dipendente* (solo o in collusione con altri) e sia coperto dalla garanzia 1(A); o
- (ii) sia il risultato di un *atto fraudolento* posto in essere da un *terzo*.

3.19 **Guerra e terrorismo**

Danno direttamente o indirettamente derivante da guerra, invasione, atti del nemico, ostilità o operazioni belliche (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa equivalente o di proporzioni pari ad un tumulto popolare, occupazione militare o esercizio di potere

usurpato, legge marziale, tumulti, atto di qualsiasi autorità legittimamente costituita o *terrorismo*.

3.20 Garanzia in caso di sostituzione fraudolenta di persona

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per il *danno* subito dall'*entità assicurata* causato da un *terzo* che proprio a tal scopo ha impersonato, sostituendosi ad esso in maniera fraudolenta,

- a) un amministratore, un dirigente, un socio, un associato, l'unico titolare dell'*entità assicurata* o altro *dipendente*; o
- b) un cliente, fornitore, prestatore di servizi o consulente, o un rappresentante o *dipendente* di tale persona o società;

salvo che tale *danno* sia altrimenti coperto dall'ALLEGATO A

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

4. Estensioni standard

Fatte salve tutte le clausole, eccezioni e condizioni della presente polizza, la copertura si intende estesa come segue:

4.1 Cura, custodia e controllo (CCC)

La copertura è estesa al *danno* al derivante dalla perdita di *denaro*, *titoli* o altri beni di proprietà di un *terzo* o qualsiasi organizzazione, che siano nella cura, custodia e controllo dell'*entità assicurata* e per la quale l'*entità assicurata* debba legalmente rispondere.

L'ammontare di questo *danno* è compreso e non è in aggiunta al Massimale indicato al punto 3 della *Scheda*.

4.2 Servizi di Consulenza:

(i) Servizi di Prevenzione

Indipendentemente dalla scoperta di un *atto fraudolento*, l'Assicuratore prende a suo carico, durante il *periodo di assicurazione* e per la *durata* precisata in polizza all'*articolo 6 della Scheda*, gli onorari e le spese di un *Consulente per servizi di prevenzione* da prestarsi, a scelta del *Contraente* fra quelli elencati nell'*allegato A, III/*

Natura delle prestazioni previste ai sensi della garanzia 4.2 (i) servizi di prevenzione, nel territorio della Repubblica Italiana (salvo i casi preventivamente concordati con l'Assicuratore).

(ii) **Consulenti pre-loss**

La copertura è estesa ai servizi del “*consulente pre-loss*”; la *contraente* ha diritto di avvalersi dei servizi del “*consulente pre-loss*” in relazione ai quali resta inteso che:

- (i) l'ambito di indagine di tali servizi è determinato esclusivamente dall'*entità assicurata* a condizione che lo stesso rientri nei parametri generali di gestione del rischio oggetto di questa copertura; e
- (ii) i costi associati a tali servizi sono prestati fino ad un massimo del 10% del premio imponibile, come specificato all'*articolo 5* della *Scheda*. Questa *estensione standard 4.2* non è soggetta alla *franchigia* di cui all'*articolo 4* della *Scheda* e le spese sostenute non eroderanno il *Massimale* di cui all'*articolo 3* della *Scheda*; e
- (iii) l'*Assicuratore* pagherà il costo di tali servizi direttamente al consulente fino a concorrenza dell'importo indicato al *punto (ii)* dietro ricevimento di una dettagliata descrizione del lavoro svolto e di una fattura analitica dove siano descritti i costi associati alle singole attività svolte.

Resta inteso e convenuto che la divulgazione all'*Assicuratore* della relazione finale prodotta dal *consulente pre-loss* o di qualsiasi dei risultati in essa presenti, è a discrezione dell'*entità assicurata*. Tuttavia, qualora tali risultati fossero rilevanti al fine di determinare l'esposizione dell'*Assicuratore* rispetto al contratto in essere, l'*entità assicurata* dovrà trasmettere lo stesso all'*Assicuratore* in relazione all'eventuale sinistro denunciato, ovvero prima del rinnovo di questa polizza o prima della richiesta di un'estensione di questa polizza.

4.3 Onorari, costi e spese

(i) **Spese legali**

La copertura è estesa agli onorari, alle spese e ai costi ragionevolmente sostenuti e corrisposti dall'*entità assicurata* ai fini della **difesa** di qualsiasi pretesa, richiesta di risarcimento, causa o azione legale che l'*entità assicurata* successivamente accerti essere il risultato diretto di un *danno* indennizzabile a termini di polizza, fermo restando che:

- (a) tale indennizzo non potrà in ogni caso eccedere il minor importo tra Euro 250.000 o il 5% del *massimale* di polizza specificato all'Articolo 3 della *Scheda*; detto importo è compreso nel e non in aggiunta al *Massimale* di cui all'Articolo 3 della *Scheda*;
- (b) l'*assicuratore* non è tenuto ad effettuare alcun pagamento per onorari, costi o altre spese (sostenuti per servizi legali, contabili o di altro tipo) in cui l'*entità assicurata* sia incorsa per stabilire l'esistenza, la validità o l'ammontare di qualsiasi *danno* oggetto di copertura ai sensi della presente

polizza, salvo si tratti di onorari, costi o spese coperti ai sensi dell'estensione 4.3 (ii);

- (c) detti onorari, costi e spese legali devono essere sostenuti con il previo consenso scritto dell'*assicuratore*;
- (d) l'*assicuratore* non ha l'obbligo di anticipare all'*entità assicurata* eventuali onorari, costi o spese legali prima della definizione della pretesa, richiesta di risarcimento, causa o azione legale;
- (e) detti onorari, costi e spese legali non possono essere recuperati rivalendosi su terzi.

Agli effetti della presente Estensione 4.3(i), per **difesa** si intende una situazione in cui l'*entità assicurata* agisca in qualità di convenuto dinanzi ad un tribunale ordinario.

(ii) **Usò di investigatori privati/Spese investigative**

La copertura è estesa agli onorari, alle spese e ai costi ragionevoli di un *investigatore* privato, iscritto all'apposito Albo, per l'attività di investigazione relativa ad un evento coperto o potenzialmente coperto ai sensi della presente polizza ed alla quantificazione del relativo *danno*. Nessuna franchigia è applicabile a tali spese ma l'eventuale indennizzo da parte dell'*Assicuratore* non potrà in ogni caso eccedere il minor importo tra Euro 250.000 e il 5% del *Massimale* indicato al punto 3 della *Scheda*. Tale indennizzo è pagabile in eccesso rispetto al *Massimale* di polizza indicato al punto 3 della *Scheda*.

L'*investigatore* privato per poter procedere con l'attività di investigazione dovrà essere scelto dall'*entità assicurata* tra quelli di cui all'elenco preventivamente approvato per iscritto dall'*Assicuratore*.

L'*investigatore* privato non potrà essere una persona o una società in chiaro conflitto di interesse. Qualora l'*entità assicurata* intenda nominare un *investigatore* privato che non figuri nell'elenco già approvato dall'*Assicuratore*, l'eventuale indennizzabilità di spese ed onorari è condizionata al preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore* su tale nomina prima del relativo esborso da parte dell'*entità assicurata*.

L'*Assicuratore* ha la facoltà di partecipare, direttamente o a mezzo di propri incaricati e consulenti, ad ogni riunione tra l'*investigatore* e l'*entità assicurata*.

L'*Investigatore* dovrà rendere noto se e come le procedure di controllo e sicurezza dell'*entità assicurata* sono o possono essere state violate e dovrà fornire indicazioni su come prevenire in futuro simili eventi. L'*Investigatore* dovrà preparare e rendere disponibile all'*entità assicurata* e all'*Assicuratore* un rapporto scritto in inglese e italiano in un formato concordato con l'*Assicuratore*.

Eventuali modifiche all'elenco concordato degli investigatori dovranno essere fatte per iscritto e richiedono il consenso scritto dell'*Assicuratore* e della contraente.

(iii) **Costi di ricostituzione**

La copertura si intende estesa ai costi ragionevoli sostenuti per la riscrittura o la modifica dei sistemi o dei programmi software dell'*entità assicurata* attuata con il previo consenso scritto dell'*assicuratore*, laddove tale riscrittura o modifica sia necessaria per correggere i programmi o modificare i codici di sicurezza in seguito a un *danno* coperto dalla presente polizza. La massima esposizione dell'*assicuratore* per tale riscrittura o modifica è limitata ad Euro 250.000,00 per singolo *danno* ed in

aggregato per *periodo di validità della polizza* e tale importo si intende compreso nel e non aggiunto al *Massimale* specificato all'Articolo 3 della *Scheda*..

4.4 Denaro e titoli – danneggiamento, perdita o distruzione

La copertura si intende estesa a:

- (i) Il *danno* materiale, il danneggiamento o la distruzione o la scomparsa di denaro o titoli, incluso il danneggiamento o la distruzione di casseforti e armadi blindati in relazione con tale *danno*; e/o
- (ii) il furto di denaro o titoli da parte di *un terzo*, indipendentemente dall'uso o meno della forza o della violenza;

a condizione che tali ipotesi si verifichino:

- (a) all'interno dei *locali*; oppure
- (b) all'interno dei locali di una qualsiasi banca o posto similare riconosciuto come deposito di sicurezza; oppure
- (c) durante il trasporto effettuato a cura, sotto la custodia ed il controllo di un *componente degli organi di amministrazione e controllo* o di un *dipendente* o di un *socio dell'entità assicurata*; oppure
- (d) effettuato a cura, sotto la custodia ed il controllo di società di trasporto valori o di trasporto con veicoli blindati, a condizione che sia stata a ciò debitamente autorizzata dall'*entità assicurata*.

Fermo restando, inoltre, che la presente estensione di copertura:

- 1) non può eccedere Euro 250.000 per singolo *danno* che sia il risultato di *danno* materiale, danneggiamento o distruzione di denaro o di titoli dovuta a incendio; e
- 2) è sempre in eccesso rispetto a qualsiasi altra copertura assicurativa o manleva, valido e esigibile, di natura contrattuale o meno, cui ha diritto l'*entità assicurata* (o che sia valido e esigibile salvo che per l'applicazione della franchigia o l'esaurimento del massimale); e
- 3) è compresa e non è in aggiunta al Massimale indicato al punto 3 delle Dichiarazioni contenute nella *Scheda*.

4.5 Nuove società controllate (create o acquisite)

La copertura è estesa per includere:

- (i) qualsiasi nuova società *controllata* o *consociata* o qualsiasi *piano* costituito o stabilito o adottato da qualsiasi *entità assicurata* durante il *periodo di validità della polizza*; o
- (ii) controllate risultanti da fusioni, acquisizioni o acquisti di azienda che si verificano durante il periodo di validità della polizza. La copertura opera solo per i sinistri coperti e che si verifichino successivamente alla data di efficacia della fusione, acquisizione o acquisto di un'altra azienda.

La copertura prevista ai punti (i) e (ii) opera per la nuova *controllata* o *consociata* o per il nuovo *piano* solo per *danni* derivanti da un atto coperto ai sensi della presente polizza che si sia verificato mentre tale società è o era *controllata* o *consociata* della o è o era un *piano* adottato dalla *contraente* e che sono *scoperti* dopo la data di inizio del periodo di validità della polizza che sia comunicato per iscritto all'*assicuratore* nei termini precisi della polizza.

Inoltre in caso si verificano i presupposti del punto (i) e (ii) di cui sopra, questa nuova società controllata o consociata sarà in copertura a condizione che essa:

- (a) abbia un fatturato e un numero di dipendenti rispettivamente inferiori al 15% del fatturato complessivo e del numero complessivo di *dipendenti* di tutte le *entità assicurate*; e
- (b) non abbia scoperto nel corso dei 3 anni precedenti un qualsiasi *sinistro* di natura uguale o simile a quelli oggetto della presente polizza e che fosse di importo maggiore del 30 % della Franchigia indicata all'articolo 4 della *Scheda*, indipendentemente dal fatto che fosse assicurato o meno e comunque senza tener conto di eventuali ritenzioni, franchigie o coperture in eccesso; e
- (c) svolga un'attività simile a quella dell'*entità assicurata* così come risultante dalla più recente descrizione fornita all'*assicuratore*; e
- (d) abbia in essere procedure di controllo e di governance che siano efficaci come quelle più di recente dichiarate all'*assicuratore* da parte dell'*entità assicurata* che ha costituito o acquisito tale nuova società.

Qualora le condizioni sub (a), (b), (c) e (d) non si verificano per la nuova società, l'*assicuratore* dietro richiesta scritta ha la facoltà di dare il proprio consenso scritto alla copertura prevista dalla presente polizza per atti commessi a partire dalla data di costituzione, fusione o acquisizione, ma solo a condizione che entro 90 giorni dalla costituzione, fusione o acquisizione, l'*assicuratore* abbia ricevuto tutte le informazioni relative alla nuova *controllata*, che sia stato concordato e pagato il relativo premio e che sia stata concordata con l'*assicuratore* la relativa appendice di polizza.

5. Estensioni opzionali

Subordinatamente a tutti i termini, le esclusioni e condizioni di questa polizza, la copertura è estesa come segue a condizione che all'*articolo 7* della *Scheda* non sia espressamente previsto che l'oggetto dell'estensione sia: "non coperto" :

5.1 Penali contrattuali

La copertura è estesa all'ammontare di qualsiasi penale applicabile ai sensi di o in virtù di un contratto scritto nei confronti dell'*entità assicurata*, la quale sia direttamente determinata da un *danno* coperto ai sensi della presente polizza; è fermo in ogni caso che la massima esposizione dell'*assicuratore* in relazione a tale *danno* è limitata al 10% del *Massimale* specificato all'Articolo 3 della *Scheda* e che tale sottolimita è compreso e non in aggiunta al suddetto *Massimale*.

5.2 Danneggiamento doloso

La copertura è estesa al *danno* subito in conseguenza di un danneggiamento doloso perpetrato, allo scopo precipuo di arrecare detto *danno* all'*entità assicurata*, da:

- (i) qualsiasi *dipendente* (solo o in collusione con altri); oppure
- (ii) un *terzo* laddove tale *danno* si verifichi presso i *locali*;

fermo restando che la presente Estensione:

- (a) è limitata a un importo di € 250.000 per singolo *danno* e in aggregato per periodo di validità della polizza e che detto importo è compreso nel e non in aggiunta al *Massimale* di cui all'Articolo 3 della *Scheda*; e
- (b) esclude il *danno* derivato dal danneggiamento doloso di *denaro* e *titoli* nonché casseforti e camere blindate; e
- (c) esclude i *danni* provocati da incendio, qualunque ne sia la causa; e
- (d) opera sempre in eccesso a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile o ogni altra forma di indennizzo contrattuale, o di altro tipo, di cui usufruisca l'*entità assicurata*; e
- (e) non si applica in aggiunta ai *Costi di ricostituzione* di cui all'*Estensione standard 4.3(iii)* in relazione allo stesso atto o alla stessa serie di atti correlati, continuati o ripetuti.

5.3 Interessi attivi o passivi

La copertura è estesa all'ammontare di qualsiasi interesse che sarebbe stato esigibile dall'*entità assicurata*, se non si fosse verificato un *danno* coperto dalla presente polizza, o che diventi a carico dell'*entità assicurata* come conseguenza diretta di un *danno* coperto dalla polizza, fermo restando che il massimo importo risarcibile dall'*assicuratore* a titolo di detti interessi attivi o passivi:

- (i) è calcolato applicando il tasso base medio della Banca Centrale Europea in vigore nel periodo che intercorre fra il momento in cui viene subito il *danno* e la data di *scoperta* di detto *danno*; e
- (ii) è limitato al 10% del *Massimale* di cui all'Articolo 3 della *Scheda* ed è compreso nel e non in aggiunta al suddetto *Massimale*.

5.4 Furto di beni con uso della forza e della violenza da parte di un terzo

La copertura si intende estesa a:

- (i) *danno* causato da furto consumato o tentato in seguito all'ingresso nei *locali* o all'uscita dai *locali* mediante l'uso della forza o della violenza da parte di un *terzo*, tale da determinare:
 - (a) la sottrazione di qualsiasi bene materiale (diverso dagli arredi, dagli impianti e infissi); oppure
 - (b) la sottrazione contenuto degli arredi, di impianti e infissi entro il limite di € 250.000 per qualsiasi singolo *danno*; oppure
- (ii) *danno* da furto, consumato o tentato, subito mentre il bene è in transito, che sia stato portato a compimento mediante l'uso della forza o della violenza da parte di un *terzo*, avente per conseguenza la sottrazione di qualsiasi bene materiale trasportato da un amministratore, *dipendente* o socio dell'*entità assicurata*;

fermo restando che la presente Estensione:

- (a) opera in eccesso ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, o ogni altra forma di indennizzo di natura contrattuale o di altro tipo, di cui l'*entità assicurata* usufruisca; e
- (b) è compresa nel, e non aggiunta al, *Massimale* di cui all'Articolo 3 della *Scheda.i*.

Agli effetti della presente Estensione opzionale 5.4, i beni non includono *somme di denaro e titoli*.

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO]

6. Condizioni generali

6.1 **Massimale**

Per massimale si intende la massima esposizione dell'*Assicuratore* per ogni singolo *danno* ed in aggregato per tutti gli indennizzi e pagamenti (a titolo di capitale, interessi e spese, ove dovuti) per *periodo di validità della polizza* che è eguale all'ammontare specificato all'articolo 3 della *Scheda*.

6.2 **Massimale stabilito dalla presente polizza e da assicurazioni precedentemente stipulate**

L'indennizzo del *danno* coperto in parte dalla presente polizza e in parte da una qualsiasi altra polizza (incluse le polizze di cui la presente costituisca rinnovo) emessa dall'*assicuratore* o da qualsiasi altra impresa del gruppo Europe S.A. a favore dell'*entità assicurata*, per la quale il precedente periodo di osservazione non sia scaduto, sarà limitato al massimale più capiente fra quello previsto dalla precedente polizza ovvero dalla presente polizza, fermo in ogni caso che tali massimali non saranno in nessun caso cumulabili.

6.3 **Non cumulabilità del massimale**

Indipendentemente dal numero di anni di vigenza della presente polizza e dal fatto che la polizza sia o possa essere prorogata e a prescindere dal numero di rate di premio versate, il

Massimale indicato all'Articolo 3 della *Scheda* non è cumulabile da un anno all'altro o da un periodo ad un altro.

6.4 Franchigia e altre assicurazioni

Per ogni e ciascun *danno*, la copertura prestata ai sensi della polizza opera in eccesso a:

- (i) la Franchigia indicata all'Articolo 4 della *Scheda*; oppure
- (ii) l'importo di qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile, o altra forma di manleva di natura contrattuale, o di altro tipo, di cui usufruisca l'*entità assicurata*.

Non sarà applicata alcuna franchigia per quanto riguarda:

- (a) qualsiasi *piano*, laddove un simile *piano* sia richiesto dalla legge al fine di essere conforme all'Employee Retirement Income Security Act del 1974 (ERISA) applicabile negli Stati Uniti d'America (USA); oppure
- (b) l'utilizzo di *investigatori privati* come disciplinato dall'*estensione Standard 4.3 (ii)* o *estensione standard 4.6*

Se un *danno* è coperto in parte dalla presente polizza e in parte da una precedente polizza emessa da un altro *Assicuratore* o emittente, la Franchigia o ritenzione applicabile al *danno* in base al presente contratto sarà ridotta della franchigia o ritenzione già applicata al *danno* ai sensi di tale altra polizza.

6.5 Unica polizza

La presente polizza è un unico contratto di assicurazione e, qualora la copertura si applichi a più *entità assicurate*, sarà e rimarrà comunque un unico contratto di assicurazione a favore delle *entità assicurate* in qualità di co-assicurati e, di conseguenza, senza limitazioni:

- (i) la *contraente* agirà per se stessa e per tutte le *entità assicurate* a tutti gli effetti della presente polizza, inclusi a titolo esemplificativo la trasmissione e la ricezione di avvisi, la notifica del *danno*, il pagamento dei premi eventualmente maturati e la ricezione e accettazione di qualsiasi appendice emessa a far parte della presente polizza;
- (ii) il pagamento di qualsiasi *danno* risarcibile ai sensi della polizza a favore della *contraente* libererà del tutto l'*assicuratore* in relazione a detto *danno*; tuttavia nel caso in cui un *danno* subito da qualsiasi *piano* in Italia sia coperto dalla presente polizza, l'indennità sarà corrisposta dall'*assicuratore* ai *trustee* di tali fondi in nome e per conto dei beneficiari;
- (iii) se la presente assicurazione copre più *entità assicurate* e la copertura di un'*entità* diversa dalla *contraente* non è più operante per qualsiasi motivo, le rimanenti *entità assicurate* continueranno ad essere co-assicurate a tutti gli effetti della presente assicurazione;
- (iv) le informazioni possedute o la *scoperta* fatta da qualsiasi *entità assicurata* o da qualsiasi componente degli organi di amministrazione, di gestione o di controllo, socio, trustee, dirigente, direttore di dipartimento, funzionario o equivalente di qualsiasi *entità assicurata* saranno considerate a tutti gli effetti informazioni possedute o scoperte fatte da ogni *entità assicurata*;
- (v) la massima esposizione dell'*assicuratore* per il *danno* subito da qualsiasi *entità assicurata* o da tutte le *entità assicurate* in aggregato non dovrà superare l'importo

che l'*assicuratore* sarebbe tenuto a pagare se il *danno* fosse stato subito da una singola *entità assicurata*;

- (vi) nel calcolare l'ammontare del *danno* coperto dalla presente polizza, si dovrà dedurre quanto ricevuto da un'altra *entità assicurata* in relazione a o corrispondente allo stesso *danno*;

6.6 Clausole relative alla comunicazione

- (i) La comunicazione del sinistro / *danno* o di una circostanza che possa ragionevolmente aspettarsi che possa generare un *danno*/sinistro deve essere fatta per iscritto a mezzo posta o telefax a :

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia,

Financial Lines Claims

Via Della Chiusa, 2

20123 MILANO (MI)

Telefax: +39 02 3690 222

e-mail: sinistri@aig.com

In caso di spedizione postale, la data di spedizione costituirà data di comunicazione e la ricevuta della spedizione postale costituirà prova sufficiente di avvenuta comunicazione.

- (ii) L'insorgere degli obblighi relativi a questa polizza in capo all'*Assicuratore* è condizionato al fatto che l'*entità assicurata* abbia:
 - (a) dato avviso scritto del *danno* all'*assicuratore* non appena possibile e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla *scoperta*; e
 - (b) presentato denuncia all'autorità di polizia, tranne nel caso in cui il *danno* sia causato da, implichi o coinvolga un *dipendente*; e
 - (c) fornito all'*assicuratore* tutte le informazioni e i documenti richiesti e collaborari con l'*assicuratore* in tutto ciò che attiene al *danno*; e
 - (d) fornito all'*assicuratore* la prova diretta del *danno*, corredata di tutti i dettagli, entro 6 mesi dalla *scoperta*, in assenza di un verbale definitivo redatto da un *investigatore privato*.

6.7 Periodo di osservazione

Se la *Contraente* o l'*Assicurato* sceglie di non rinnovare o prorogare la presente polizza e non sostituisce la polizza con una polizza o una copertura analoga sottoscritta con l'*assicuratore* o con qualsiasi altra parte, la *contraente* avrà diritto ad un *periodo di osservazione* di 90 giorni decorrente dalla data effettiva di mancato rinnovo della polizza.

6.8 Liquidazione del *danno*

L'*assicuratore* potrà, con il consenso dell'*entità assicurata*, definire ogni richiesta di risarcimento relativa ad un *danno* relativo a beni mobili con il proprietario dei beni medesimi. A sua discrezione, l'*assicuratore* potrà pagare l'effettivo valore monetario oppure effettuare opportune riparazioni o sostituzioni.

6.9 Base di valutazione

In nessun caso l'*assicuratore* sarà tenuto al pagamento di una somma superiore:

- (i) al valore effettivo di mercato, determinato in base al valore pubblicato sul Il Sole 24 Ore in Italia o su un quotidiano finanziario locale equivalente, di titoli, fondi esteri, valute o metalli preziosi, quale vigente alla chiusura delle contrattazioni nel giorno di *scoperta* del *danno*, oppure al costo effettivo di sostituzione dei *titoli* (se inferiore);
- (ii) al costo di registri o pagine in bianco o di altro materiale più il costo della manodopera e del tempo macchina necessari alla trascrizione o alla duplicazione effettiva di dati forniti dall'*entità assicurata* finalizzata alla riproduzione di libri e registri contabili;
- (iii) al costo della manodopera necessaria per la trascrizione o la duplicazione effettiva di dati elettronici forniti dall'*entità assicurata*, allo scopo di riprodurre detti dati elettronici;
- (iv) al valore monetario effettivo di altri beni al momento del verificarsi del *danno*, oppure al costo effettivo di riparazione o sostituzione dei beni con beni o materiale di qualità o valore simile (sarà considerato il valore più basso). Il valore monetario effettivo di altri beni conservati dall'*entità assicurata* a titolo di pegno o di garanzia collaterale su un anticipo o un prestito sarà considerato non superiore al valore dei beni stabilito e registrato contabilmente dall'*entità assicurata* al momento della concessione dell'anticipo o il prestito, oppure in assenza di registrazione, alla quota non pagata dell'anticipo o del prestito più gli interessi maturati al tasso legale.

6.10 Recuperi

I recuperi (ad eccezione di quelli derivanti da assicurazione, riassicurazione, cauzioni o indennità) saranno assegnati nel seguente ordine di rimborso:

- (i) in primo luogo, eventuali costi e spese ragionevolmente e necessariamente sostenuti in relazione al recupero;
- (ii) in secondo luogo, all'*entità assicurata* sarà rimborsata la parte di *danno* eccedente il Massimale indicato all'Articolo 3 della *Scheda*;
- (iii) in terzo luogo, l'*assicuratore* sarà rimborsato per qualsiasi importo liquidato; e
- (iv) infine, all'*entità assicurata* sarà rimborsato il *danno* pari alla Franchigia indicata all'Articolo 4 della *Scheda*.

6.11 Surrogazione

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, l'*assicuratore* sarà surrogato, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di rivalsa in relazione al pagamento. L'*entità assicurata* sottoscriverà tutti i documenti necessari e provvederà a tutti gli adempimenti per assicurare il soddisfacimento di tutti i diritti, inclusa la firma dei documenti necessari per consentire all'*assicuratore* di intraprendere efficacemente un'azione legale in nome dell'*entità assicurata*, indipendentemente dal fatto che tali atti siano o diventino necessari prima o dopo il pagamento effettuato dall'*assicuratore*.

6.12 Rinvio alle norme di legge e risoluzione delle controversie

Qualsiasi interpretazione relativa ai contenuti, alla validità e all'efficacia della presente polizza sarà effettuata secondo le leggi italiane, e secondo quanto previsto dal testo italiano

come previsto da questa polizza. .

Qualsiasi controversia o lite che possa derivare da, o in relazione a questa polizza, (incluse le controversie relative alla *liquidazione del danno* successiva alla ricezione della relazione dell'*investigatore privato*), indipendentemente dal fatto che sia emersa prima o dopo la cessazione o la scadenza della polizza stessa, sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi dell'art.806 e ss c.p.c. salvo il tentativo di mediazione obbligatoria ove previsto.

Il collegio arbitrale - composto da tre membri, di cui i primi due nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo scelto di comune accordo fra personalità di riconosciuta competenza nella materia da dirimere dagli arbitri nominati dalle parti,- deciderà secondo la legislazione italiana. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro la scelta del medesimo sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.810, comma 2, c.p.c.. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avesse provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, c.p.c..

Il luogo e la sede dell'arbitrato sarà a Milano, Italia, e la lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana.

Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.

Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, terzo comma, c.p.c..

6.13 **Non cedibilità**

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti non sono cedibili senza il consenso scritto dell'*assicuratore*.

6.14 **Mutamenti e aggravamento del rischio durante il periodo di validità della polizza**

Qualora, durante il *periodo di validità della polizza*, si verifichi uno dei **mutamenti del rischio** di seguito elencati, la copertura prestata dalla presente polizza cesserà automaticamente e la copertura si applicherà soltanto con riferimento a quegli atti commessi prima della data di effetto di siffatto mutamento del rischio.

Agli effetti della presente Condizione generale, per **mutamenti del rischio** si intende:

- (i) la messa in liquidazione della *contraente*, oppure la richiesta sua o di terzi di amministrazione giudiziaria; oppure
- (ii) la messa in liquidazione di qualsiasi singola *entità assicurata* o la richiesta sua o di terzi di amministrazione giudiziaria; oppure
- (iii) la fusione mediante costituzione di nuova società e/o incorporazione della *contraente* e un'altra impresa, oppure qualsiasi acquisto, cessione, trasferimento, scissione offerta in garanzia o vendita di attività o azioni tale da comportare un mutamento dell'assetto di controllo della *contraente*; oppure
- (iv) un mutamento dell'assetto di controllo di qualsiasi *entità assicurata*; oppure
- (v) la consapevolezza del fatto che un atto doloso o fraudolento o un danneggiamento doloso è stato commesso da qualsiasi *dipendente dell'entità assicurata* o da qualsiasi componente degli organi di amministrazione, gestione o di controllo, socio, trustee, dirigente, direttore di dipartimento, funzionario o equivalente come contemplato dal

punto 3.9 delle Esclusioni.

La Contraente deve comunicare all'Assicuratore ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione alla stregua degli articoli 1892 e 1893 del codice Civile Italiano.

6.15 Risoluzione e recesso

Il presente contratto può essere risolto:

- (i) dall'assicuratore per mancato pagamento del premio, ovvero laddove vi sia una richiesta di ammissione della *contraente* o di qualsiasi singola *entità assicurata* a qualsiasi procedura concorsuale o;
- (ii) dal *Contraente* con effetto a decorrere dalla ricezione da parte dell'Assicuratore di una comunicazione scritta di recesso. In tale caso, l'Assicuratore rifonderà il premio non goduto (escluse le imposte) calcolando il pro-rata del premio annuale a meno che un danno sia stato scoperto prima della data di efficacia del recesso; in questo caso nessun premio verrà restituito.
- (iii) dall'Assicuratore a seguito della notifica di una comunicazione scritta di recesso inviato all'indirizzo specificato all'articolo 1 della *Scheda* con riferimento al *contraente* o altra *entità assicurata* o un *impiegato* di tale *entità assicurata*. La cancellazione decorrerà dal trentesimo (30°) giorno successivo alla comunicazione del recesso.

6.16 Sinistri fraudolenti

Nel caso in cui l'*entità assicurata* avanzi una richiesta di risarcimento sapendo che la stessa è falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno, alla sua esistenza o ad altro aspetto, la presente polizza si riterrà nulla e l'*entità assicurata* perderà il diritto ad ogni indennizzo relativo alla polizza.

6.17 Firma e modifiche alla polizza

Le coperture previste dalla presente assicurazione sono operative soltanto in quanto la *Scheda* di polizza rechina la sottoscrizione di un procuratore debitamente autorizzato dell'assicuratore. Qualunque cambiamento o modifica della presente polizza sarà efficace soltanto se previsto mediante la predisposizione di apposita appendice scritta recante la firma di un di un procuratore debitamente autorizzato dell'assicuratore.

6.18 Questionario e dichiarazioni

Nel concedere la copertura a qualsiasi *entità assicurata*, l'assicuratore si è basato sulle dichiarazioni e sui dettagli contenuti nel questionario e nei suoi allegati e su altre informazioni fornite. La *contraente* e qualsiasi *entità assicurata* nel fare tali dichiarazioni non devono tacere o rappresentare in modo distorto qualsiasi fatto materiale o circostanza. Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti della *Contraente* e di qualsiasi *entità assicurata* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

6.19 Titoli , corsivo e sottolineato

I titoli dei paragrafi sono utilizzati soltanto per scopi di praticità e non conferiscono alcun significato al presente contratto.

Nella presente polizza :

- i termini in corsivo hanno il significato specifico attribuito loro dalla relativa definizione prevista nel normativo .
- ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni private, e delle relative norme attuative di cui al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, le clausole sottolineate indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico della contraente o dell'*entità assicurata*.

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE

La Contraente anche in nome e per conto delle altre *entità assicurate* dichiara:

- **di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;**

di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza.

LA CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la *Contraente*, anche in nome e per conto delle altre *entità assicurate*, dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli *Articoli* e *Allegati* sottoelencati della presente polizza da intendersi tutti integralmente richiamati e trascritti:

- *Sezione: Avvertenze importanti*
- 1. *Garanzie ritrovare avvertenze (formula assicurativa claims basis)*
- 2. *Definizioni: 2.2 consociata, 2.4 contraffatto o contraffazione, 2.6 Scoperta, 2.8 dipendente, 2.9 falsificazione o falsificata, 2.10 atto fraudolento, 2.12 falsificazione di assegni in arrivo, 2.16 danno, 2.19 esternalizzazione 2.20 piano, 2.26 controllata, 2.28 retroattività*
- 3. *Esclusioni: 3.1 Danno non patrimoniale e consequenziale, 3.2 Rischi sui crediti, 3.3 Componenti degli organi di amministrazione, gestione o di controllo/soci, 3.4 Atti del Dipendente, 3.5 Estorsione o rapimento e riscatto, 3.6 Onorari, costi e spese, 3.7 Multe, sanzioni o danni, 3.8 Incendio, lesioni corporali o danni materiali, 3.9 Danno subito successivamente alla scoperta, 3.10 Azionista rilevante, 3.11 Danno non violento, 3.12 Danni ai locali, 3.13 Scoperta precedente o successiva del danno, 3.14 Determinazione dei profitti, delle perdite o dell'inventario, 3.15 Informazioni soggette a diritti di proprietà, segreti industriali e proprietà intellettuale, 3.16 Radioattività e sostanze nucleari, 3.17 Azioni delittuose violente commesse di qualsiasi individuo o organizzazione, 3.18 Scambio o acquisto volontario, 3.19 Guerra e terrorismo. 3.20 Garanzia in caso di sostituzione fraudolenta di persona*
- 4. *Estensioni standard: 4.1 Cura, custodia e controllo; 4.2 Servizi di Consulenza; 4.3 Onorari, costi e spese; 4.4 Denaro e titoli - danneggiamento, perdita o distruzione; 4.5 Nuove Società controllate (create o acquisite).*
- 5. *Estensioni opzionali: 5.1 Penali contrattuali; 5.2 Danneggiamento doloso; 3. Interessi passivi o attivi; 5.4 Furto di beni con uso della forza e della violenza da parte di qualunque altra persona; 5.5*
- 6. *Condizioni generali: 6.1 Massimale, 6.2 Massimale stabilito dalla presente polizza e da assicurazioni precedentemente stipulate, 6.3 Non cumulabilità del massimale, 6.4 Franchigia e altre assicurazioni, 6.5 Unica polizza, 6.6 Clausole relative alla comunicazione, 6.7 Periodo di osservazione, 6.8 Liquidazione del danno, 6.9 Base di valutazione, 6.10 Recuperi, 6.11 Surrogazione, 6.12 Rinvio alle norme di legge e risoluzione delle controversie, 6.13 Non cedibilità, 6.14 Mutamenti e aggravamento del rischio durante il periodo di validità della polizza, 6.15 Risoluzione e recesso, 6.16 Sinistri fraudolenti, 6.17 Firma e modifiche alla polizza, 6.18 Questionario e dichiarazioni, 6.19 Titoli, corsivo e sottolineato.*
- *Allegato A – Garanzia in caso di sostituzione fraudolenta di persona*
-

LA CONTRAENTE

ALLEGATO A

GARANZIA IN CASO DI SOSTITUZIONE FRAUDOLENTA DI PERSONA

L'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno causato direttamente dall'entità assicurata che, in buona fede, ha:

- a) eseguito un trasferimento di denaro dai propri conti; oppure
- b) ha modificato i dati per i pagamenti correnti di un cliente, fornitore o di un prestatore di servizi

in seguito ad un'istruzione fraudolenta comunicata via e-mail, per telefono o a mezzo fax ad un

dipendente dell'entità assicurata, da parte di un soggetto che proprio a tal scopo ha impersonato, sostituendosi ad esso in maniera fraudolenta,

- A. un amministratore, un dirigente, un socio, un associato o l'unico titolare dell'*entità assicurata* o un altro *dipendente dell'entità assicurata*; o,
- B. un cliente, un fornitore, un prestatore di servizi, un consulente o un rappresentante o un dipendente di tale persona o ente, che ha con l'*entità assicurata* un contratto scritto valido o altro accordo scritto preesistente o ancora un accordo o contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o servizi.

La garanzia prevista dalla presente Appendice trova applicazione a condizione che il *dipendente dell'entità assicurata* che riceve l'istruzione fraudolenta, prima di eseguire il trasferimento di denaro o di modificare i dati per i pagamenti correnti, ha *Verificato* che l'istruzione proviene da uno dei soggetti abilitati indicati nella clausola A o nella clausola B di cui sopra dotato dei poteri di trasmettere l'istruzione.

Ai fini della garanzia prevista dalla presente Appendice si applica la seguente definizione:

Verificato / Verificare significa:

l'attività di verifica dell'autenticità dell'abilitazione di un soggetto che ha trasmesso l'istruzione fraudolenta espletata in modo autonomo e indipendente rispetto a chi ha comunicato l'istruzione contraffatta e/o fraudolenta, confermata dall'*entità assicurata*

a) tramite una procedura telefonica che consiste nel contattare il richiedente al numero di telefono che:

- (i) è conservato in un file da parte dell'*entità assicurata*, o
- (ii) è presente nella rubrica telefonica interna dell'*entità assicurata* o
- (iii) è verificabile tramite informazioni di pubblico dominio;

oppure

- c) quando l'istruzione è nella forma di e-mail, tramite verifica che l'indirizzo e-mail di lavoro del richiedente è stato utilizzato per tale istruzione.

Fermo il resto

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE